



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

CONTRIBUTI PUBBLICI E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all'art. 1, commi 125-129 (modificato dall'art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019 allegato) ha previsto **nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche per importi superiori a 10.000 euro.**

"Chiunque ha percepito dei contributi ed indennità è obbligato a fornire le informazioni relative alla sovvenzione pubblicandole sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza".

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), come nel caso dell'indennità Una Tantum, la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sul proprio sito internet, o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

A titolo esemplificativo è possibile indicare sul proprio sito internet:

L'impresa XXX (oppure il professionista XXX) nel corso dell'anno 2019 ha percepito aiuti di Stato in regime De Minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza di tale obbligo comporta **una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

SCADENZA

La pubblicazione deve essere effettuata entro e non oltre il 30.06.2020 per i contributi ricevuti nel corso del 2019.